

Occupazioni di suolo pubblico. Regolazione, sanzioni, ripristino. Mappatura delle norme e degli strumenti.

Paolo Negrini

Indice

CODICE CIVILE E CONCESSIONE.....	2
CODICE DELLA STRADA.....	3
COSAP / CANONE UNICO	4
PACCHETTO SICUREZZA.....	6
RECIDIVA.....	7
CODICE DEL PAESAGGIO.....	8
CODICE DEL COMMERCIO REGIONE TOSCANA	9
DASPO URBANO.....	10
ORDINANZE SINDACALI.....	11
TUTELA PENALE.....	12
MATERIALI	13

CODICE CIVILE E CONCESSIONE

Suolo pubblico	Art. 822 c.c. (comma 2 → strade) , art. 824 c.c. (comma 1 → comuni)
Regime dei beni demaniali	Art. 823 c.c. ► concessione ► tutela

Il suolo pubblico è una porzione spaziale di proprietà pubblica, appartenente al demanio ed al patrimonio del Comune, comprese le vie, le piazze i corsi, i portici, le aree destinate ai mercati attrezzati, ecc.

La relativa definizione e classificazione è contenuta rispettivamente negli **artt. 822 e 824 c.c.**, per quanto concerne il demanio, nell'art. 826 per quanto concerne il patrimonio. In particolare, fanno parte del demanio le **strade** (art. 822 comma 2) e, se appartengono al Comune, fanno parte del demanio comunale (824, comma 1).

Il regime dei beni demaniali è stabilito dall'art. **823 c.c** e, in particolare, è stabilito che tali beni **non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.**

Art. 822 cc (Demanio pubblico)

1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 cc (Condizione giuridica del demanio pubblico)

1. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e **non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi**, se non **nei modi e nei limiti** stabiliti dalle leggi che li riguardano.

2. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824 cc (Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali)

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

2. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

La fruizione del suolo pubblico, sottraendolo all'uso della collettività, è soggetto a **concessione**. La fonte giuridica delle occupazioni è sempre un atto amministrativo di natura concessoria, costituente il titolo legittimante l'occupazione stessa, titolo mediante il quale l'Amministrazione, facendo uso di un potere discrezionale, sottrae il predetto bene (pubblico) all'uso comune e lo mette a disposizione di **soggetti particolari** (C.d.S., sez. V, sentenza n. 340 del 26/01/2012; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 20/01/2011, n. 128).

La categoria provvedimento delle concessioni si caratterizza per l'attribuzione a terzi, con il loro consenso, del godimento di utilità relative a beni pubblici oppure della possibilità di esercitarvi **attività economiche**. In particolare, per quel che qui ci interessa, in relazione alle concessioni di beni :

- ✓ la funzione dell'atto richiede una **verifica della compatibilità** dello stesso, per la sua destinazione pubblicistica, ad essere suscettibile di utilizzazione individuale;
- ✓ il concessionario assume il **dovere di sottostare ai controlli** della PA,
- ✓ il rapporto concessorio può estinguersi per **declaratoria di decadenza** (inadempienze colpose gravi e reiterate del concessionario) e **revoca** (sopravvenute ragioni di interesse pubblico).

Casistica di non concessione-rinnovo/decadenza/revoca per preminente interesse pubblico: **sicurezza della circolazione stradale** : C.d.S., IV, 28/02/2012, n. 1137, TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sentenza n. 1560 del 18.2.2011; **tutela del paesaggio** : T.A.R., Lazio, Latina, I, 04/10/2012, n. 713; **tutela della concorrenza – attività economiche** : C.d.S., sent. n. 340 del 26/01/2012 TAR Venezia, sez. III 24.9.2018, n. 906; **tutela dell'ambiente** : TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14/12/2004 n. 6409, C. d. S., sez. V, 11 agosto 1998, n. 1238, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 dicembre 2004, n. 6409, Cons. giust. amm. Sicilia, 29 giugno 1989, n. 235, Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1067, T.A.R., Lombardia, Milano, III, 14/12/2004, n. 6409; **tutela dei beni culturali** : T.A.R.. Toscana, II, 19/09/2012, n. 1552; **igiene pubblica** : T.A.R., Puglia, Bari, II, 30/08/2004, n. 3700; **decadenza per condotte colpose** : TAR Lazio, sez II, 9.1.2017, n. 225.

Per le disciplina delle decadenze/revoche v. il **regolamento comunale COSAP / Canone unico** (►).

In materia di concessione di suolo pubblico **non esiste il silenzio assenso** e la presentazione della domanda non costituisce titolo per l'occupazione neppure nelle more della definizione del procedimento (TAR Lazio, Roma, sez. II, 16.4.2020, n. 3944; Cons. giust. amm. Sicilia, 9.10.2019, n. 887; TAR Campania, Sez. II, sent. n. 21 del 9.1. 2014).

La **tutela del bene demaniale** può essere sia **civilistica** sia **amministrativa** (presuppone che l'occupazione sia abusiva ab origine, Cons. giust. Amm. Sicilia sent. n. 674/2019; giurisdizione del G.O. se si contesta che il bene di cui si

chiede lo sgombero è demaniale, del G.A. negli altri casi, Cass. SS.UU., ord. n. 6964/2017; competenza dirigenziale CdS sez. V, sent. n. 2196/2015; v. **art. 21ter L. 241/90**).

3

CODICE DELLA STRADA

Art. 20 CDS	Comma 1 → l'occupazione della strada può essere "autorizzata" a condizione.... Comma 4 → sanzione pecuniaria per occupazione abusiva/non ottemperanza prescrizioni Comma 5 → sanzione accessoria ripristino dello stato dei luoghi/rimozione opere abusive → art.211
Art. 211 CDS	Commi 1-5 → procedimento ordinario Comma 6 → procedimento d'urgenza

L'**art. 20 cds**, del pari, **vieta ogni tipo di occupazione salvo "autorizzazione"** (*rectius* concessione) (comma 1). Prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria** per l'occupazione abusiva e la non ottemperanza alle prescrizioni della concessione (comma 4) e la **sanzione amministrativa accessoria del ripristino** dello stato dei luoghi/rimozione delle opere abusive (comma 5).

Quando si accerta e contesta l'**art. 20 cds** si applica la sanzione pecuniaria e si avvia il procedimento di cui all'**art. 211**. E' previsto un **procedimento ordinario** (commi 1-5) ed un **procedimento d'urgenza** (comma 6). E' prevista la competenza del **Prefetto**. Sul ripristino v. ora anche **art. 1, comma 822, L. 160/2019** (►).

Art. 20 (*Occupazione della sede stradale*) **D.Lgs. 30-4-1992, n. 285** (*Nuovo codice della strada*)

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere **autorizzata** a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa **abusivamente** il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative **prescrizioni**, è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.

5. *La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa **accessoria** dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di **rimuovere** le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

Art. 211 (*Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive*) **D.Lgs. 30-4-1992n. 285** (*Nuovo codice della strada*)

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

COSAP / CANONE UNICO

COSAP	Art. 63 DLgs 446/1997 ► regolamento
Canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie	Art. 1, commi 816-836, L. 160/2019 ► regolamento

L'art. 63 del DLgs 446/1997 disciplina(va) la **COSAP** (in sostituzione della **TOSAP**) demandando al **regolamento comunale** la disciplina dell'occupazione e, in particolare, la previsione delle **procedure di rilascio** delle concessioni, l' **indennità per occupazioni abusive** e le **sanzioni pecuniarie**.

Sussiste **concorso di sanzioni** con l'art. 20 cds (non si viola il ne bis in idem perché distinte sono le finalità delle norme cui sono collegate le sanzioni) (Cass. Civ. Sez. II, ord. 28.9.2007, n. 20547).

Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) **D.Lgs. 15-12-1997, n. 446** (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il **regolamento** è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle **procedure** per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) applicazione alle **occupazioni abusive di un'indennità** pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, **ferme restando** quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

3. ...

L'art. 63 è stato abrogato dall' **art. 1, comma 847, L. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) che, all' **art. 1, commi 816-836**, ha previsto il **Canone unico per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie**.

Art. 1 - Comma 847 L. 27-12-2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Art. 1 - comma 816 e 847 L. 27-12-2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'art. 1, comma 821, L. 160/2019 disciplina il **canone** demandando del pari al **regolamento comunale** la previsione delle procedure di rilascio, delle concessioni, l' indennità per occupazioni abusive e le **sanzioni** pecuniarie.

Art. 1 - comma 821 L. 27-12-2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*)

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) ... ; c) ... ; d) ...; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'art. 1, comma 822, L. 160/2019 innova inserendo una specie di tipizzazione del potere di autotutela esecutiva (v. **art. 21ter L. 241/90**).

Art. 1 - comma 822 L. 27-12-2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*)

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in differenza dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Tuttavia, l'**art. 4 del D.L. 162/2019** (cd Milleproroghe) ha previsto che per il 2020 non ha effetto tale abrogazione e continua ad applicarsi la COSAP.

Art. 4 (*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*), **comma 3-quater, D.L. 30-12-2019, n. 162** (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*)

3-quater). Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

PACCHETTO SICUREZZA

Art. 3, commi 16,18, L. 94/2009

Ripristino stato dei luoghi | Chiusura esercizio | Pulizia/decoro

L' **art. 3, commi 16-18, L. 94/2009** (provvedimento all'interno del cd "pacchetto sicurezza") ha previsto la possibilità da parte del **sindaco**, in caso di **indebita occupazione**, di **ordinare l'immediato ripristino** dello stato dei luoghi e la **chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento** dell'ordine e, comunque, per un periodo **non inferiore a 5 giorni** (comma 16). La misura si applica anche nel caso in cui, essendo lecita l'occupazione del suolo, siano **violati gli obblighi inerenti il alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio** (comma 17). Copia del verbale di accertamento è trasmesso alla **Guardia di Finanza** (comma 18).

In **giurisprudenza** è dibattuta sia la natura **vincolata o discrezionale** del potere (per la natura vincolata: CdS sez. V, sent. nn. 5066/2014, 501/2015, 1621/2015, 2800/2017, 2892/2017, TAR Campania, sent. 1197/2019; per la natura discrezionale: CdS sez. V, sent. 1611/2015, TAR Lazio, Roma, sent. nn. 7931/2013, 5474/2017, 5749/2017, 2139/2018) (se si aderisce alla tesi natura vincolata non occorre la comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti sì) sia la **competenza sindaco/dirigente** (per la competenza del Sindaco: TAR Campania, sent. n. 1197/2019; per la competenza dirigenziale: TAR Lazio, Roma, sent. n. 2139/2018; possibile soluzione ordinanza generale del sindaco che assorbe la discrezionalità e successivo provvedimento dirigenziale v. C.d.S. sent. 1611 del 27.3.2015 e 1622 del 27.3.2015).

V. ora la misura ripristinatoria tipica prevista dall' **art. 1 – comma 822 L. 160/2019**).

Art. 3, commi 16-18, L. 15-7-2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*)

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

RECIDIVA

Art. 6 L. 77/1997	Sospensione dell'attività
--------------------------	---------------------------

L'**art. 6 L. 77/1997** in caso di **recidiva** nella **occupazione** di suolo pubblico, in violazione delle norme di legge o regolamento comunale, prevede che **l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione** per l'esercizio dell'**attività commerciale e di somministrazione** di alimenti e bevande dispone, previa **diffida**, la **sospensione** dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Sulla vigente **ammissibilità** v. TAR Lazio, Roma, sent. n. 618/2010.

Art. 6 (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico) **L. 25-3-1997, n. 77** (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio)

1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni

CODICE DEL PAESAGGIO

Art. 52 co. 1 ter Dlgs 42/2004

→ Art. 1 comma 4, Dlgs 111/2016

L'art. 52 DLgs 42/2004 permette una regolazione specifica delle occupazioni di suolo pubblico in funzione di protezione del decoro dei contesti culturali. A questa norma si affianca la previsione dell'art. 1, comma 4, DLgs 222/2016.

Art. 52 (*Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali*) **DLgs. 22-1-2004, n. 42** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurare apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

Art. 1, comma 4, D.Lgs. 25-11-2016, n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*)

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

CODICE DEL COMMERCIO REGIONE TOSCANA

Art. 110	Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale
Art. 116	Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

Rileva in particolare l' **art. 110** ai sensi del quale il comune può individuare **aree** in cui prevedere particolari **limitazioni e prescrizioni** cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree. L'articolo è richiamato anche dall' **art. 8 della LRT 11/2020** (v. anche art. 49).

Rilevano altresì le sanzioni previste dall'art. **116** per l'**attività di commercio su aree pubbliche** che **prevalgono, per specialità, sull'art. 20 cds** e concorrono con le sanzioni previste dal regolamento Cosap.

Art. 110 (Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale) **LRT 23.11.2018, n. 62** (Codice del Commercio)

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.
3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della L.R. 65/2014.
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
 - a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
 - b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
 - c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
 - d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
 - e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;
 - f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.
5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:
 - a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
 - b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

Art. 116 (Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche) **LRT 23.11.2018, n. 62** (Codice del Commercio)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.
2. ...

Art. 8 (Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata) **L.R. 19-2-2020, n. 11** (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla L.R. 22/2015)

1. Ai fini del sostegno regionale di cui al presente capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado ovvero, a fini preventivi di salvaguardia, in relazione al loro valore e pregio, anche ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Art. 49 (Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza) **L.R. 19-2-2020, n. 11** (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla L.R. 22/2015)

1. Nell'ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all'individuazione del degrado socio economico di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione: a) l'incidenza delle previsioni sull'equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge; b) l'identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d'azione; c) la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.

DASPO URBANO

Artt. 9 – 10 DL 14/2017	→ regolamento di polizia urbana
--------------------------------	---------------------------------

Gli **artt. 9 e 10 DL 14/2017** prevedono la possibilità per i **regolamenti di polizia urbana** di individuare aree in cui applicare il **Daspo urbano** prevedendo, in particolare, **divieti di stazionamento e o di occupazione di spazi**.

Art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) D.L. 20-2-2017n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Art. 10 (Divieto di accesso) D.L. 20-2-2017n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

ORDINANZE SINDACALI

Art. 54 comma 4-bis TUEL	Sicurezza urbana →, illecita occupazione di spazi pubblici
---------------------------------	--

L'art. 54 TUEL, nell'ambito dei provvedimenti sindacali concernenti la sicurezza urbana, specifica anche il contrasto a fenomeni di abusivismo quali l'**illecita occupazione di spazi pubblici**.

L'utilizzo di poteri *extra ordinem* da parte del sindaco al fine di rimuovere fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici e la rimozione di occupazioni abusive **richiedono i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti** (TAR Campania, sent. n. 565 del 6.2.2020).

Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) **D.Lgs. 18-8-2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

TUTELA PENALE

Art. 633 cp. (Invasione di terreni o edifici)

Art. 639 bis c.p. (Procedibilità d'ufficio per beni pubblici)

La tutela penale è data dall' **art. 633** e la procedibilità ex art **639 bis cp** è d'ufficio per beni pubblici o ad uso pubblico. L'occupazione di una porzione di suolo pubblico, su cui insiste un manufatto, diviene arbitraria **a far data dalla scadenza del termine previsto per la concessione** (Cass. pen. Sez. III, sent. n. 400/2018). Tra l'art. 633 cp. e l'art. 20 cds **non sussiste rapporto di specialità**, essendo diversa l'obiettività giuridica delle due norme; la prima è, infatti, posta a tutela del patrimonio, mentre la seconda garantisce la sicurezza della circolazione stradale (Cass. pen., Sez. II, n. 31811/2012). Il **sequestro ex art. 321 cpp** è ammissibile (Cass. pen. n. 913/2012).

Art. 633 cp (*Invasione di terreni o edifici*)

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone [c.p. 112] o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata .

Art. 639-bis. (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*)

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

MATERIALI

- ✓ TAMINI, *La regolazione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito delle attività economiche: una comparazione tra Grandi Comuni*, Fondazione Politecnico-Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, 2015, in <https://www.milomb.camcom.it/>
- ✓ NAPOLITANO, *Le occupazioni di suolo pubblico. La regolazione pubblica tra la fisiologia della concessione e la patologia dell'usurpazione o dell'abuso*, SIPSL; *Riforma COSAP e affissioni: tariffa unica comunale e riflessi sulle sanzioni tra vecchio e nuovo regime*, 10.9.2020, in <https://www.legiornatedellapoliziale.it/>

